

N° di Repertorio del

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici denominati Diga Bianca e Diga Rossa nel quartiere Diamante di Begato, in Genova.

CIG - CUP C34J19000020004

L'anno, il giorno del mese di, in Genova

FRA

a) L'Amministratore Unico Ing. Girolamo Cotena che opera in nome e per conto dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova, con sede in Genova via B. Castello, 3 codice fiscale 00488430109, in seguito nel presente atto denominata semplicemente **"Stazione Appaltante"**;

b) Il Signor, nato a il, residente in, Via civ....., in qualità di dell'Impresa, con sede in, Via civ., codice fiscale e partita IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero)

1/29

Schema	contratto	d'appalto	integrato	Demolizione
Diga				Revisione n. 4

capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese di tipo

[orizzontale/verticale/mista] costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

Impresa

con sede in, via

codice fiscale e partita IVA

Impresa

con sede in, via

codice fiscale e partita IVA

Impresa

con sede in, via

codice fiscale e partita IVA

tale costituita, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, con contratto di mandato collettivo, speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza a rogito Notaio/autenticato nelle firme dal Notaio in data Rep. n., registrato all'Ufficio del Registro /Agenzia delle Entrate di in data al n., che si allega al presente contratto

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “**Appaltatore**”

PREMESSO

- che con decreto dell'Amministratore Unico, n. del è stata approvata l'indizione della gara per la progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori di "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici denominati Diga Bianca e Diga Rossa nel quartiere Diamante di Begato, in Genova", decidendo di affidare

l'appalto mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso in base all'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, 8 del D. Lgs. 50/2016;

- che con decreto dell'Amministratore Unico n. del, esperita la suddetta gara, i lavori in oggetto sono stati affidati a che ha offerto il ribasso del%.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati conven-
gono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto – Progettazione esecutiva.

1. L'A.R.T.E. di Genova, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la "progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici denominati Diga Bianca e Diga Rossa nel quartiere Diamante di Begato, in Genova", come da offerta della ditta stessa conservata in atti.
2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, anche se non materialmente allegati, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale approvato con DM 19 Aprile 2000 n. 145,

dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso visione presso gli uffici della Stazione Appaltante, come risulta da apposita dichiarazione presentata a corredo dell'offerta.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro
(diconsi euro/.....), di cui:
 - a)- Euro per lavori veri e propri;
 - b)- Euro 867.211,41 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - c)- Euro 50.000,00 per lavori in economia;
 - d)- Euro per la progettazione esecutiva.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 43, comma 6, del DPR 207/2010. Il contratto prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del Codice.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità del progetto definitivo.
2. Qualora si riscontrino errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal

Capitolato Generale e se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi.

Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini contrattuali per l'ultimazione e gli ulteriori eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante. Quest'ultima in tali casi procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Ogni variazione nell'esecuzione non può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è ordinata per iscritto con apposito Ordine di Servizio dal Direttore dei lavori. In difetto delle suddette formalità, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per le varianti eventualmente eseguite, neppure adducendo che esse sarebbero state disposte dal Direttore dei lavori in altra forma, intendendosi quella prescritta stabilita a pena di nullità. Per altro, qualora l'esecuzione dell'Ordine di Servizio emanato dal Direttore dei lavori con le modalità tassative di cui sopra comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante, l'ordine, ancorché emesso con le modalità stesse, si intenderà nullo ed inefficace, e non comporterà alcun diritto a maggior compenso da parte dell'Appaltatore, se non recherà anche in allegato l'approvazione della Stazione Appaltante del maggior compenso richiesto dall'Appaltatore.

Nei casi in cui, ai sensi di legge, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ordinare variazioni dei lavori anche senza il consenso dell'Appaltatore, l'Ordine di Servizio del Direttore dei lavori sarà efficace se recherà in allegato la determinazione del maggior compenso, compresa quella dell'eventuale NP, effettuata dalla Stazione Appaltante. Si ribadisce che le suddette forme si intendono stabilite *ad substantiam* e quindi con sanzione di nullità nel

caso di loro inosservanza.

2. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106, D.Lgs n. 50/2016, e come indicato all'art. 34 del C.S.A., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base ai nuovi prezzi.
3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 8° c., del D.P.R. 207/2010 e agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'art. 153 del DPR 207/2010 e comunque non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto e dovranno avere inizio entro il termine ordinato dalla Stazione Appaltante.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338, L. 20.3.1865, n. 2248, all. F, dell'art. 153, 1° e 4° c., del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
2. Il tempo utile per l'esecuzione del contratto è indicato agli artt. 12bis, 12ter e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6. Programma di esecuzione dei lavori.

Si rimanda all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, come indicato agli artt. 12-ter e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro;
3. Si rimanda all'art. 16 del CSA.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

Come da art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

Gli oneri e gli obblighi dell'Appaltatore sono quelli indicati all'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nonché a quanto contenuto al Capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Il pagamento della prima rata di acconto relativa al pagamento del 100% della progettazione esecutiva è effettuato entro 30 giorni dalla data di validazione del progetto da parte della Stazione Appaltante;
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e come riportato all'art. 20 del C.S.A., è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.
3. Come indicato all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti avverranno per stati di avanzamento al raggiungimento di un importo non inferiore ad €, al netto della ritenuta di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Per la disciplina economica dell'appalto si rimanda al Capo 4 del CSA;
6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso, **IBAN**, dedicato alle operazioni connesse con le commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie".

La persona delegata alle riscossioni ed alle quietanze delle somme ricevute dalla Stazione

Appaltante, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili, è, codice fiscale

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti legittimati alle suddette attività.

La cessione del credito derivante dai corrispettivi d'appalto, effettivamente maturati, è disciplinata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 26 del CSA.

L'intervento sarà fatturato dall'Appaltatore direttamente al Comune di Genova mediante fatturazione elettronica e lo stesso sconta la modalità dello "split payment" nel versamento dell'IVA pertanto, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 629, l'onere del versamento dell'imposta risulta a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

Si rimanda agli artt. 23 e 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre, di volta in volta, alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel capitolato speciale.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 del D.M. 145/2000.

Articolo 15. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori, in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.
2. I controlli e le verifiche eseguiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori e delle opere, o di parti di essi, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 16. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di giorni 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori e provvede a trasmetterlo alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Come indicato all'art. 49 del CSA, il Collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'approvazione del Collaudo e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Non si procederà alla presa in consegna anticipata delle opere ex art.230 DPR 207/2010, qualora le prove, gli accertamenti e le verifiche previste dal medesimo art.230 non abbiano dato esito positivo, come riportato dal precedente art. 15.

Articolo 18. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza alcun obbligo di preavviso, mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione dovrà essere disposta comunque, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro, e nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - f) provvedimento della Stazione Appaltante o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, e successive modificazioni;
 - g) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - g) revoca dell'attestazione di qualificazione conseguente a provvedimento della AVCP dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - h) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di eseguire le transazioni connesse con l'esecuzione dell'opera senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., in attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.136;
2. Inoltre, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 108, c. 3 e c. 4, del D.Lgs. 50/2016 in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o grave irregolarità e/o ritardo nella conduzione dell'appalto e nella esecuzione dei lavori da parte dell'esecutore.
3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'A.R.T.E. ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo quanto disposto e con le modalità del succitato articolo.

Articolo 19. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile unico del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10% di quello contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato, ai sensi del già citato art. 205.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, L. 19.3.1990, n. 55 e dall'art. 7 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.
3. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Esso si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.
4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impegnati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante avviserà gli enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a garanzia dei loro crediti.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di formale comunicazione di avvenuto adempimento, da parte degli Enti preposti.

5. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
6. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
7. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia.

1. La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. 490/1994 e dal D.P.R. 252/1998.
2. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto. L'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

15/29

3. Essendo società di capitali, l'impresa appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, relativo alla propria composizione societaria.
4. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento di sub appaltatori e/o sub contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n. 136 deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto di dette disposizioni anche da parte di sub appaltatori o sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse all'esecuzione del presente contratto. L'eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
5. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture connesse con l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'Appaltatore è tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di copia dei suddetti contratti certificandone la conformità agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;

2. In fase di progetto esecutivo, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il progettista, nel caso ravvisasse la necessità di accedere ai luoghi del lavoro **l**oggetto del presente contratto di appalto per motivi connessi alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione a adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso l'accesso ai luoghi di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

3. Qualora i lavori oggetto del presente contratto d'appalto avvengano in cantieri temporanei o mobili secondo quanto definito all'art. 89 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore, in ottemperanza all'art. 96 del medesimo decreto, redige e deposita presso la Stazione Appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 96. comma 1, lettera "g" del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso.
4. Qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, nel cantiere di lavoro)
- a) La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, del quale l'Appaltatore,

avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- b) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.
- c) L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- d) L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
- e) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
- f) È fatto obbligo dell'Appaltatore di mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza una copia di tutti i Piani di Sicurezza preliminarmente all'inizio dei lavori, in ottemperanza all'Art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- g) A.R.T.E. Genova, per la gestione delle modalità di gestione della sicurezza delle lavorazioni in cantiere di cui al punto 3 del presente articolo, ha predisposto la Procedura

gestionale TEC02 – Procedura di gestione della direzione lavori, collaudo e coordinamento per la sicurezza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

5. Ove non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'art. 90. C. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza dei lavoratori, elaborando e allegando al presente contratto d'appalto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del medesimo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
6. La Stazione Appaltante A.R.T.E. Genova si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare Verifiche Ispettive al fine di valutare il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto riportato dall'Appaltatore ed approvato dall'Amministratore Unico.

Articolo 23. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le attività facenti parte le categorie nei limiti di legge.
3. Per ogni ulteriore indicazione in materia di subappalto si rimanda al Capo 9, artt. 42, 43, 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero in data rilasciata dalla società per l'importo di Euro (importo intero/ ridotto per possesso di certificazione/i di qualità).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia, prelieve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, salvo quanto previsto all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti d'opera anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D. Lgs. 50/2016.
3. L'Appaltatore ha stipulato pertanto polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori ed efficace fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione

20/29

che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi di cui sopra, con una somma assicurata pari ad euro che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi per un massimale di euro, con polizza numero in data rilasciata dalla società

4. La somma assicurata dovrà essere aggiornata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o varianti.

Detta polizza viene emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

5. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2 ed art. 10 del suddetto contratto, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per i danni subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.
6. In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 26. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi vale l'art. 20 del D.M. 145/2000.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Si rimanda all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, il D.M. 145/2000, oltre il D.Lgs. 81/2008 e la Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 30. Elezione del domicilio.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero del LL.PP. 19.4.2000 n.145 l'Appaltatore elegge domicilio in Genova presso

Articolo 31 – Codice Etico.

1. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e del codice etico (di seguito "il Codice") di Arte Genova, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell'Azienda all'indirizzo di posta elettronica www.arte.ge.it.
2. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/c collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Azienda al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello. L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

V.to: Il Dirigente Struttura
Amministrazione e Gestione
Dott. Paolo Gallo

L'Amministratore Unico

L'Appaltatore

23/29

Schema

contratto

d'appalto

integrato

Demolizione

Diga

Revisione n. 4

Ing. Girolamo Cotena

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C., in quanto siano applicabili, l'impresa, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto:

- Art. 1: Oggetto del contratto
 - Art. 2: Capitolato d'Appalto
 - Art. 3: Ammontare del contratto
 - Art. 4: Variazione al progetto e al corrispettivo
 - Art. 7: Penali per i ritardi
 - Art. 8: Sospensioni o riprese dei lavori
 - Art. 9: Oneri a carico dell'Appaltatore
 - Art. 11: Invariabilità del corrispettivo
 - Art. 18: Risoluzione del contratto
 - Art. 24: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
 - Art. 25: Responsabilità verso terzi e assicurazione
 - Art. 27: Documenti che fanno parte del contratto
- nonché i seguenti articoli dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto:
- Pagamenti, Contabilità, Controversie.

L'Appaltatore

.....

24/29

Schema

contratto

d'appalto

integrato

Demolizione

Diga

Revisione n. 4